

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3738 del 05/07/2024
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato Via Statale Nord n.162, in Comune di Mirandola (MO). Pratica Arpae n. 29259/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3888 del 05/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato Via Statale Nord n.162, in Comune di Mirandola (MO). Pratica Arpae n. 29259/2023

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (di seguito, Ditta), intende realizzare un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi localizzato in Via Statale Nord n.162 in Comune di Mirandola (MO) per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW, art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per utilizzo nel mercato degli aggregati riciclati.

L'attività di gestione rifiuti prevista consiste nel recupero di rifiuti di terre e rocce da scavo, bonifica o demolizione con un processo di lavaggio (di un impianto Soil Washing) per sottrarli al conferimento in discarica (operazioni di recupero R13 e R5) per un quantitativo pari a 45.000 ton/anno, per l'ottenimento di aggregati riciclati (EoW), conformi alle norme UNI di settore.

Il progetto è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, che si è conclusa con Determina della RER Num. 11315 del 23/05/2023 con l'esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di VIA.

La suddetta Ditta ha presentato in data 11/07/2023 (Rif. prot. Arpae n. 91994) istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia in acque superficiali;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico;
- Permesso di Costruire.

L'intervento in esame consiste nell'installazione di un impianto Soil Washing all'interno di un fabbricato esistente del comparto produttivo di ACR SpA in via Statale Nord. La Ditta intende avvalersi di un fabbricato già esistente, denominato “15 bis”, avente già un ufficio di controllo pesa al suo interno.

L'intervento ricade nei mappali 123, 124, 126, 127 del Foglio 31 del Catasto del Comune di Mirandola,

L'immobile oggetto di intervento è di proprietà di "R.I.ECO. Srl", che la concede in comodato gratuito ad A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, gestore dell'impianto. A tal proposito la Ditta, con l'istanza, ha trasmesso la documentazione attestante il contratto di comodato.

L'area d'impianto sarà occupata da un capannone in cui saranno ubicati gli impianti, un'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (coperta da una tettoia con pareti laterali alte 5 m) e un'area di transito dei mezzi (piazze e viabilità) di 4.360 m² non coperta.

Tutto il processo di recupero, dallo stoccaggio del rifiuto in ingresso al successivo trattamento di recupero, avverrà in area coperta. I trattamenti di recupero saranno svolti all'interno di un capannone chiuso, e tutto il sedime sarà pavimentato. Il funzionamento dell'impianto è previsto per 250 giorni/anno per 8 ore al giorno in orario diurno (8.00-18.00).

DATO ATTO CHE:

Con nota prot. n.152135 del 07/09/2023 la Responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono state invitate le amministrazioni interessate: Comune di Mirandola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Consorzio della Bonifica Burana, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 17/10/2023 (Verbale della seduta Prot. n.186633 del 03/11/2023). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.186658 del 03/11/2023).

La Ditta ha trasmesso integrazioni in data 19/12/2024 (prot. n. 215645) e ulteriori integrazioni in data 08/02/2024 (prot. n. 26381),

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 13/02/2024; dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.41361 del 04/03/2024) .

DATO ATTO CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. nn. 121057, 127059, 121061 del 11/07/2021 istanza di Autorizzazione,
- prot. 147894/2023 documentazione integrativa volontaria
- prot. 169903/2023 documentazione integrativa volontaria PdC
- prot. 215645/2023 integrazioni richiesta dalla Conferenza dei Servizi
- prot. 24314/2024 integrazioni volontarie (dichiarazione antincendio)
- prot. 26381/2024 integrazioni volontarie (operazione D15)
- prot. 40375/2024 integrazioni volontarie (planimetria aggiornata)

DURANTE IL PROCEDIMENTO SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI/CONTRIBUTI:

- prot. n. 27836 del 13/02/2024 con cui il Consorzio della Bonifica Burana ha trasmesso il proprio parere;
- prot. n. 29004 del 14/02/2024 con cui il Comune di Mirandola ha trasmesso la comunicazione per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di baie esterne, contestuale ad autorizzazione unica art. 208 d.lgs 152/2016 relativa al nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi e prot. 54138 del 21/03/2024 con cui ha trasmesso il permesso di costruire di cui sopra;
- prot. n. 179824 del 23/10/2023 con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Nord di Arpae

Modena ha trasmesso la propria Richiesta di Integrazioni;

- nota prot. n. 37197 del 26/02/2024, con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Nord di Arpae Modena ha prodotto il parere di competenza.

DATO ATTO CHE:

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, A.C.R. di Reggiani Albertino Spa risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Modena.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Dlgs.152/2006 *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*;

dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e conformi alle norme UNI per gli aggregati riciclati;

che per i rifiuti suddetti, l'istruttoria svolta ha verificato la sussistenza delle condizioni e dei criteri di cui al comma 2 e al comma 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che risultano essere rispettati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiesta, riportati nell'Allegato EoW;

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi: 45.000 t/a x 12 €/t = **540.000,00 €** con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 – Rifiuti non pericolosi: 960 t x 140 €/t = **134.400,00 €** con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00€;

per un importo complessivo pari a 674.400,00 €

RITENUTO :

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

RICHIAMATO:

il verbale della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 13/02/2024 (acquisito agli atti di ARPAE al PG n.41361 del 04/03/2024) che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'unanimità dei presenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta.

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) di cui all'Allegato Rifiuti del presente atto;
- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 di cui all'Allegato Aria del presente atto;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06) di cui all'Allegato Acqua del presente atto;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico, di cui all'Allegato Rumore del presente atto;
- Parere urbanistico del Comune;
- Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 15/13.

DATO ATTO:

che con la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta della Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. di assentire alla domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, della Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti localizzato in Via Statale Nord n.162 in Comune di Mirandola (MO), alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Permesso di Costruire ai sensi della L.R. 15/13

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti punti e negli allegati, che costituiscono parte integrante

e sostanziale del presente atto:

“Allegato Permesso di Costruire”

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”,

“Allegato EoW”

“Allegato Dichiarazione di Conformità”

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”

“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”

“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”

“Tav. N - Planimetria con indicazione degli stoccaggi previsti in impianto - Rev. Febbraio 2024”
(rif. prot. ARPAE 40375 del 01/03/2024)

“Tav. F - Planimetria gestione acque e reflui di processo - Rev. Dicembre 2023” (rif. prot. ARPAE 40375 del 01/03/2024)

“Tav. D2 - Planimetria con indicazione dei flussi interni - Rev. Febbraio 2024” (rif. prot. ARPAE 40375 del 01/03/2024)

“Tav. K - Pianta di dettaglio: lay-out impiantistico di progetto - Rev. Febbraio 2024” (rif. prot. ARPAE 40375 del 01/03/2024)

4. di prendere atto del rilascio, da parte del Comune di Mirandola, del Permesso di Costruire Protocollo N. 0012270 del 21/03/2024 (prot. ARPAE n.54138 del 21/03/2024) relativo alla realizzazione delle opere in progetto, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni in esso contenute. Tutte le comunicazioni relative agli adempimenti previsti nel Permesso di Costruire devono essere trasmesse al SUE del Comune di Mirandola e per conoscenza ad ARPAE;
5. di stabilire che le opere dovranno essere eseguite conformemente al progetto approvato;
6. di stabilire che la Ditta deve comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena la data di inizio lavori, la data di ultimazione e quella di messa in esercizio;
7. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la decadenza dei requisiti richiesti e si procederà, previa diffida, alla revoca dell’autorizzazione;
8. fatta salva la realizzazione delle opere in progetto, di disporre che prima dell’avvio dell’esercizio degli impianti in conformità con la presente autorizzazione unica, devono essere presentati ad ARPAE SAC:
 - il Certificato di Regolare Esecuzione a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale che attesti che le opere autorizzate sono state realizzate in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - l’ottenimento della conformità edilizia ed agibilità nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie;
 - la documentazione attestante il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018, attraverso l’invio di copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno e degli elementi per la predisposizione di eventuale Piano di Emergenza Esterno;
 - certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 le relative procedure inerenti il Sistema di gestione
9. di stabilire che, in ottemperanza alla prescrizione di screening, Determina della RER Num.

11315 del 23/05/202, dovrà essere trasmessa ad ARPAE Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato;

10. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere prestata in riferimento alle disposizioni del presente atto e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi 674.400,00 €; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la Ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la decadenza dei requisiti richiesti e si procederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione;

11. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

12. nei primi tre anni di conduzione dell'impianto di recupero rifiuti la Ditta deve fornire annualmente, entro il 31/03 ad Arpae, una relazione nella quale siano indicati, per l'anno solare precedente:

- a. quantitativi dei rifiuti ingressati suddivisi per codice EER e per operazione effettuata (R13/R5, D15);
- b. quantitativi e destinazione dei prodotti/rifiuti ottenuti;
- c. consumi di risorse idriche, suddivisi per tipologia di risorsa utilizzata ad uso produttivo;
- d. consumi di materie prime e reagenti relativi all'intero processo produttivo specificandone l'uso.
- e. rendicontazione delle ore di impiego degli impianti di frantumazione con dettaglio della tipologia di mezzo impiegato;

13. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
14. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
15. di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie;
16. di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - verificare e garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, secondo un principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto;
 - comunicare a questa Agenzia, prima della messa in esercizio, il responsabile dell'impianto e ogni sua successiva modifica;
17. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria;
18. di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Mirandola. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
19. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia);
20. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
21. di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo;
22. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

23. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO), e impianto localizzato in Via Statale Nord n.162 in Comune di Mirandola (MO)

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO) intende realizzare in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO) un impianto di lavaggio per il trattamento di terre e rocce da scavo, derivanti da opere di bonifica o demolizione, al fine di produrre End Of Waste (EoW).

L'impianto in esame verrà installato all'interno del fabbricato 15 bis, nell'area produttiva di ACR Reggiani, in cui è predisposto un ufficio che verrà utilizzato per la registrazione dei carichi in entrata ed uscita e la gestione dell'impianto.

La pesatura dei mezzi in ingresso all'impianto viene effettuata mediante pesa già esistente, impiegata anche dall'attiguo impianto di frantumazione inerti, con cui condivide anche la strada di accesso. Il Gestore dichiara che i flussi dei mezzi in entrata ai due impianti saranno separati in quanto ogni mezzo ingressato è provvisto di Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), dove compare nel campo del Destinatario l'indicazione dell'impianto di destino, che quindi ne identifica la destinazione corretta. Inoltre, dopo pesatura del mezzo, la "bindella" generata viene allegata al FIR ed il mezzo viene accompagnato dall'operatore nella zona di scarico, così in fase di uscita viene chiusa la pesata con la "bindella corretta allegata al FIR. La registrazione di tutti i movimenti viene fatta attraverso un software gestionale (ECOS E-ONE) che consente di identificare e dividere i flussi dei 2 impianti.

La potenzialità complessiva dell'impianto prevista è pari a 45.000 t/anno di rifiuti in ingresso distinguibili in:

170504, terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;

170904, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;

191302, rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01.

Trattasi in generali di rifiuti solidi non pericolosi, ovvero inerti derivanti da attività di scavo, demolizione e/o bonifica.

In estrema sintesi l'impianto di trattamento consente di recuperare da alcune tipologie di rifiuti inerti, materiali a pezzatura omogenea quali ghiaie [30÷150 mm], ghiaie fini [2÷30 mm] e sabbie [0,063÷0,25 mm], che previo specifici test analitici, potranno essere gestiti quali EoW. Gli scarti prodotti dal processo verranno o mandati in testa all'impianto e/o smaltiti presso impianti esterni

Con le integrazioni volontarie del 09/02/2024 (rif. prot. ARPAE n. 26381) la ditta ha specificato di

richiedere l'autorizzazione per le seguenti operazioni:

- l'operazione *R13* (messa in riserva), consiste nella fase di stoccaggio provvisorio propedeutica al successivo trattamento svolto presso l'impianto o, in caso di fermi prolungati, allo stoccaggio per il successivo conferimento ad impianto terzi;
- l'operazione *D15* è richiesta per lo stoccaggio di materiale non conforme al trattamento in attesa di smaltimento in discarica o altro destino; per esempio se, in seguito ad un intervento di bonifica, nel terreno ingressato per il trattamento a recupero, si rinventa un lotto o quantitativi non idonei al trattamento. Questi necessiteranno di essere stoccati in baia dedicata in attesa di smaltimento esterno. In virtù di ciò, il Gestore richiede cautelativamente di essere autorizzato per i quantitativi che corrispondono allo stoccaggio massimo istantaneo previsto nelle dedicate baie A1, A2, A3, A4: 775 m³ ovvero 1.163 t.
- l'operazione *R5* è riconducibile all'impianto di *Soil Washing*, ovvero al trattamento di lavaggio delle terre e rocce da scavo per la produzione di aggregato recuperato utilizzando rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione; il codice EER 17 09 04 è elencato al punto 1 nella Tabella 1 del Decreto n. 152 del 27/9/2022, mentre l'altro codice EER 19 13 02 non è compreso in elenco. Per il codice EER 17 05 04, pur essendo ricompreso nell'elenco al punto 1 nella Tabella 1 del Decreto n. 152 del 27/9/2022, non si intende applicabile il decreto stesso in quanto i rifiuti sono provenienti anche da siti sottoposti a procedimenti di bonifica. Pertanto, per i rifiuti aventi codici EER 17 05 04 e 19 13 02 i prodotti in uscita dall'operazione di recupero R5 sono da intendersi EoW riconducibili all'art. 184 ter comma 3 del D. Lgs. 152/2006, ovvero la tipologia di cessazione della qualifica di rifiuto ricade nel "caso per caso".

L'impianto proposto è costituito principalmente dalle seguenti sezioni di processo:

- sezione di alimentazione, vagliatura grossolana,
- sezione di lavaggio, vagliatura e separazione granulometrica,
- sezione di ciclonatura primaria e frizionamento sabbie,
- sezione di ciclonatura secondaria,
- sezione di trattamento acque,
- sezione di disidratazione meccanica dei fanghi.

L'impianto è dimensionato per il trattamento di 30 t/h di terreni contaminati con umidità max pari al 25% da cui si ricaveranno materiali con la seguente classificazione:

- 50% ghiaie
- 40% sabbie
- 10% limi.

Nel dettaglio, i rifiuti vengono alimentati mediante pala alla tramoggia di carico dell'impianto che presenta una griglia vagliante per separare la frazione più grossolana (pezzatura maggiore di 150 mm) ed un sottostante nastro dosatore dotato di pesa integrata ed alimentato da inverter.

Il materiale a pezzatura maggiore di 150 mm viene stoccato in un'area dedicata [baia C2]; il Gestore richiede l'autorizzazione per l'utilizzo di un trituratore mobile o di una benna frantoio (macchina operatrice accessoriata), di cui si prevede un utilizzo saltuario, limitato a una volta al mese, al fine di ridurre la pezzatura della frazione grossolana: una volta ridotta la pezzatura, il materiale potrà essere reimpresso in testa all'impianto di trattamento; in alternativa sarà smaltito come rifiuto con codice EER 19 12 12.

Il materiale avente pezzatura minore di 150 mm viene addotto all'impianto di trattamento, tramite un sistema di nastri trasportatori, che lo invia dapprima ad un separatore magnetico per allontanare i materiali ferrosi a recupero e, successivamente, all'impianto di lavaggio terre.

L'impianto di lavaggio terre è costituito da una botte di lavaggio cilindrica rotante a 2 camere: al materiale trasportato al suo interno viene aggiunta acqua (depurata presso l'impianto di depurazione chimico-fisico), ed il tutto viene mescolato da pale che fanno avanzare il materiale. In particolare, la

prima macchina è la sfangatrice a tamburo rotante che effettua il lavaggio del materiale per separare gli inquinanti trasferendoli nella parte liquida/fangosa; la frazione a pezzatura compresa tra 30-150 mm, denominata “materiale grana grossa”, è avviata allo stoccaggio a terra nella baia C4.

La frazione costituita da “materiale pezzatura media” tra 2-30 mm (ghiaiosa) invece passa allo stadio successivo, ovvero viene trasferita su una recuperatrice a coclea per un ulteriore lavaggio e infine allo stoccaggio a terra nella baia C3 .

La frazione del materiale fine < 2 mm (sabbia, limi e argille) viene trasferita in un ciclone primario, che provvede ad un primo lavaggio e successivamente alla fase di attrizione, in cui viene ulteriormente e energicamente lavato: qui le particelle solide sfregano con intensità l'una contro l'altra fino a provocare l'erosione della loro superficie e con l'aggiunta di acqua di processo, liberano l'inquinante. La frazione sabbiosa proveniente dalla cella di attrizione viene trasferita su un secondo idrociclone in cui viene di nuovo lavata e il taglio a pezzatura fine 0,063 - 2 mm, “materiale fine”, viene disidratato e stoccato in cumulo nella baia C6.

La frazione liquida (acqua, limi, argille), in uscita dal secondo idrociclone assieme a quella proveniente dal primo idrociclone, viene trasferita a un vaglio rotante (rotostaccio) che toglie i materiali flottanti leggeri che terminano nello stoccaggio a terra degli scarti (baia C5). Le acque di processo cadono invece nella vasca di rilancio integrata al rotovaglio per proseguire alla sezione trattamento acque.

In sintesi, il materiale in uscita consisterà in tre prodotti a granulometria omogenea quali:

- sabbie e materiali fini di pezzatura minore 2 mm
- materiali a grana media ed uniformi, di pezzatura compresa tra 2 e 30 mm
- materiale grana grossa, di pezzatura compresa tra 30 e 150 mm

In relazione alla operazione D15 ARPAE ST ha ritenuto che il quantitativo massimo istantaneo indicato dalla Ditta, che coincide con la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, non sia in linea con la finalità di recupero di rifiuti dell'impianto; pertanto ritiene opportuno limitare lo stoccaggio massimo istantaneo adibito ai rifiuti ingressati in D15 alle sole due baie esterne A1 o A2, per un quantitativo massimo istantaneo di 960 t ed uno annuale pari a 13.500 tonnellate.

EoW ed EoW caso per caso

L'impianto prevede la produzione di aggregato recuperato utilizzando rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, uno dei quali (EER 17 09 04) è elencato al punto 1 nella Tabella 1 del Decreto n. 152 del 27/9/2022. L'EoW da produrre è in sostituzione degli aggregati da cave di materiale vergine; il prodotto sarà utilizzato per la formazione di piazzali o altro nelle opere di urbanizzazione, in sostituzione delle materie prime naturali. In particolare, il Gestore dichiara che gli usi previsti sono quelli indicati all'Allegato 2 del Decreto n. 152/2022; pertanto l'aggregato riciclato, in funzione degli usi previsti, dovrà risultare conforme alle specifiche tecniche e prestazionali indicate alla Tabella 5 dell'Allegato 2 ed a quella richiesta per la Marcatura CE; inoltre, in ambito ambientale, l'aggregato recuperato deve essere conforme sia ai parametri riportati in Tabella 2 dell'Allegato 1 del Decreto 152/2022 e sia al Test di Cessione All. 3 D. M. 186/06.

Si evidenzia che all'art. 6 del suddetto Decreto n. 152/2022, è richiesto un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al sopra citato regolamento, di cui la Ditta si dovrà dotare.

Per i codici EER 19 13 02 e 17 05 04 che non sono compresi nell'ambito di applicazione del Decreto n. 152 del 27/9/2022, i prodotti in uscita dall'R5 sono da intendersi EoW riconducibili all'art. 184 ter comma 3 del D. Lgs. 152/2006; pertanto per l'istruttoria tecnica ci si è avvalsi delle Linee Guida SNPA n. 41/2022 “Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs. 152/2006. Rev. Gennaio 2022”.

In particolare, con riferimento alle linee guida sopra citate, il caso in esame ricade nella casistica riportata al punto 3 della Tabella 4.3, ovvero: "Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei D.M. 05/02/98 o D.M. 161/02 o D.M. 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)" pertanto l'istruttoria ha valutato "la compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (criterio dettagliato a); Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)".

La prima condizione (lettera c) si ritiene verificata se l'aggregato riciclato (EoW) che si forma dal trattamento in oggetto, in funzione degli usi previsti, risulterà conforme alle specifiche tecniche e prestazionali indicate alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del D.M. 152/2022.

La seconda condizione (lettera d) si ritiene verificata se l'EoW risulterà conforme alle analisi previste dal D.M. 152/2022, ovvero conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 e dal test di cessione di cui all'Allegato 3 del D. M. 186/06.

Inoltre, il gestore dovrà adeguare il sistema di gestione aziendale (in particolare il Manuale della qualità, documento codificato come RLTR_000_0_01 rev. 00 del 31/7/2023) in funzione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

Con riferimento alla formazione dei lotti di EoW in uscita, la ditta ha precisato che i lotti saranno costituiti da materiale di granulometria omogenea (è prevista la produzione di tre tipologie di aggregati riciclati con diverse pezzature) e avranno volume massimo di 320 m³; per ogni lotto di prodotto sarà possibile risalire attraverso il software gestionale (ECOS E-ONE) alle partite di rifiuti in ingresso.

Il gestore ha inoltre dichiarato che gli usi previsti sono quelli indicati all'Allegato 2 del Decreto n. 152/2022; pertanto ogni lotto di aggregato riciclato, in funzione degli usi previsti, dovrà risultare conforme alle specifiche tecniche e prestazionali indicate alla Tabella 5 dell'Allegato 2 ed a quella richiesta per la Marcatura CE.

In considerazione del fatto che i rifiuti possono essere generati da attività di bonifica di ex punti vendita carburanti, ARPAE ST ritiene opportuno richiedere che i parametri da ricercare per la dichiarazione di conformità degli EoW prodotti siano implementati con gli analiti contenuti all'interno delle benzine non presenti nel set analitico del Decreto 152/2022, quali MTBE e XBTE.

Considerato che il parere di ARPAE ST riporta che, per tali analiti, i limiti da prendere a riferimento sono quelli proposti dall'ISS: nei suoli verde pubblico e residenziali è di 10 mg/kg s.s. e per i suoli industriali è di 250 mg/kg ss (Parere del 2001 n. 57058 IA/12);

Tenuto conto di quanto riportato nella risposta del MASE a interpello della Provincia di Novara ("chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto a materiali conformi a CSR o ai valori di CSC) in linea generale, non è possibile considerare come materia prima "una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d'uso del sito in cui deve essere utilizzata", il limite da prendere a riferimento non può essere altro che 10 mg/kg s.s.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione trasmessa con l'istanza per ottenere l'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 e le relative integrazioni;

VISTI i pareri espressi all'interno della conferenza dei servizi e visto il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi dai quali non sono emersi motivi ostativi all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti alle seguenti condizioni::

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri citati nell'Atto di cui questo allegato costituisce parte integrante e sostanziale, A.C.R. di Reggiani Albertino Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

- sono ammessi il recupero R5, il deposito preliminare D15 e la messa in riserva (R13) funzionale all'operazione di recupero R5, per i seguenti rifiuti non pericolosi e i corrispondenti quantitativi autorizzati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R13 FUNZIONALE ALL'OPERAZIONE R5		Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE D15	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R5/D15
		m ³	t		
RIFIUTI NON PERICOLOSI		m ³	t	t	t/a
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;				
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01				
TOTALE		775 m³	1.163 t	960 t.	45.000

3. Il quantitativo massimo annuale di rifiuti in ingresso nell'impianto è fissato in 45.000 tonnellate di cui un massimo di 13.500 t per l'operazione D15.
4. Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti autorizzati per l'operazione D15 è di 960 t.
5. L'operazione D15 autorizzata è da intendersi funzionale al successivo conferimento diretto ad altri impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati.
6. L'operazione R5 autorizzata consiste nella vagliatura, lavaggio, separazione granulometrica ed eventuale macinazione, finalizzata ad ottenere EoW costituito da aggregato recuperato.utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2 del D.Lgs 152/2022.
7. La Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti; devono essere sempre rispettati e verificati i requisiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto, con particolare riguardo ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso (codice specchio), come da normativa vigente, inoltre deve essere verificata l'assenza di amianto.
8. E' vietata la miscelazione dei rifiuti, sia in fase di deposito che di lavorazione.
9. I rifiuti devono essere stoccati esclusivamente al coperto nelle aree appositamente predisposte e nelle baie definite nella planimetria: "Tav.N - Planimetria con indicazione degli stoccaggi previsti in impianto"; tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento.
10. Ciascuna baia destinata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere dotata di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto in ingresso e l'operazione di recupero o smaltimento (R13 o D15) al quale gli stessi sono destinati.
11. I rifiuti devono essere stoccati nelle baie in cumuli aventi un'altezza inferiore a quella dei muri di separazione in cemento presenti.
12. E' consentito l'utilizzo di impianto di triturazione mobile (frantoio mobile o benna frantumatrice) per la riduzione volumetrica della frazione grossolana (>150 mm) dei rifiuti solidi in ingresso ai fini della loro introduzione nel processo di trattamento. L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente nell'area prevista nella planimetria "tav. D2 - Planimetria con indicazione dei flussi interni". L'utilizzo in area esterna non è consentito.
13. I rifiuti prodotti devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06.
14. La fase di raccolta del rifiuto costituito dalla frazione fine, quando non contenuta in cassoni, deve essere effettuata con modalità che impediscano possibili riversamenti del rifiuto stesso all'esterno dell'area di stoccaggio.
15. Al fine di meglio definire il percorso di classificazione del rifiuto in ingresso, i formulari di identificazione devono contenere specifiche informazioni sulla provenienza dei rifiuti (impianti di distribuzione carburanti o depositi, dismessi o attivi, siti contaminati già sottoposti a caratterizzazione, interventi in seguito a incidenti, sversamenti, manutenzione, ecc...).
16. La registrazione di tutti i movimenti deve avvenire attraverso un software che garantisca in maniera certa l'identificazione e divisione dei flussi dei rifiuti afferenti ai due 2 impianti di

trattamento rifiuti presenti all'interno del perimetro aziendale aventi la medesima pesa ed ufficio di registrazione.

17. Deve essere garantita la piena e completa tracciabilità dei lotti di EoW costituiti, in particolar modo dovrà essere possibile risalire ai rifiuti che li hanno generati.
18. Per i rifiuti inerti rientranti nel campo di applicazione del Decreto 152/2022, il Gestore deve attenersi al rispetto di quanto previsto dal Decreto, sia per i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso che per le modalità di lavorazione e per i requisiti richiesti negli allegati.
19. I lotti di EoW devono essere costituiti da materiali aventi la medesima pezzatura e di volumetria massima complessiva pari a 320 m³.
20. I diversi lotti di EoW devono essere mantenuti separati e opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero di lotto relativo alla dichiarazione di conformità e le date di inizio e fine della sua formazione.
21. L'EoW dovrà essere stoccato nelle baie in cumuli aventi un'altezza inferiore a quella dei muri di separazione in cemento presenti.
22. La classificazione di EoW deve avvenire nel rispetto della normativa prevista. Il materiale, dopo controlli analitici risultati conformi, potrà essere commercializzato come EoW; in caso contrario dovrà essere gestito come rifiuto.
23. L'EoW prodotto ed in attesa delle analisi per la determinazione della conformità, avrà una collocazione ed una cartellonistica dedicata (es.: EoW in attesa di analisi).
24. Ogni lotto di EoW prodotto dovrà essere caratterizzato attraverso l'esecuzione di:
 - analisi previste alla Tabella 2 Allegato 1 del Decreto 152/2022, con l'aggiunta degli analiti MTBE ed ETBE; per questi ultimi il limite da prendere a riferimento è di 10 mg/kg s.s.;
 - test di cessione indicato all'Allegato 3 del D. M. 186/2006.
 - analisi volte a verificare la conformità alle norme tecniche e prestazionali previste alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del Decreto 152/2022 in funzione dei suoi successivi utilizzi.
25. Ogni lotto di prodotto finito dovrà:
 - rispettare i parametri individuati alla Tabella 2 Allegato 1 del Decreto 152/2022, con l'aggiunta degli analiti MTBE ed ETBE; il limite da prendere a riferimento è di 10 mg/kg s.s.;
 - rispettare i valori indicati per il test di cessione indicato all'Allegato 3 del D. M. 186/2006
 - essere conforme alle norme tecniche e prestazionali previste alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del Decreto 152/2022 in funzione dei suoi successivi utilizzi. Per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato si deve fare riferimento alle norme tecniche riportate nella "Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE" del sopra citato decreto.
26. Dovrà essere prodotta per ogni lotto una Dichiarazione di Conformità come previsto all'Allegato 3 del Decreto 152/2022. I requisiti dei materiali EoW in uscita saranno documentati da certificati di analisi, tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'impianto stesso.
27. Le dichiarazioni di conformità devono essere redatte e firmate in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e trasmesse ad ARPAE con cadenza mensile. Inoltre, devono contenere la denominazione del prodotto e la descrizione dell'uso specifico che viene previsto e dovranno indicare il lotto di riferimento, il numero progressivo e la data. Le dichiarazioni di conformità devono essere raccolte nei fascicoli dei documenti relativi ad ogni lotto di produzione, unitamente alle certificazioni delle analisi e delle prove di controllo dei prodotti EOW.
28. I campioni relativi alla verifica delle condizioni di EoW devono essere conservati per un periodo

di 5 anni presso l'impianto o altra idonea sede.

29. I campionamenti e le verifiche dei materiali prodotti, come per i rifiuti in ingresso (eventuale), devono essere effettuati avvalendosi di laboratori certificati o di personale interno adeguatamente formato che devono rispettare le metodiche previste dalle norme tecniche di settore e mantenere agli atti i verbali di campionamento ed i documenti che attestino la conformità di tali prove, da esibire in fase di controllo.
30. Tutte le movimentazioni del prodotto (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o di una domanda per tale prodotto, che per mantenere la tracciabilità del prodotto e per verificarne le tempistiche di permanenza all'interno dell'impianto di recupero.
31. Gli utilizzi al suolo del prodotto generato non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.
32. Durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti e/o EoW devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
33. Nelle zone di deposito dei rifiuti prodotti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione degli eventuali contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio.
34. Il Gestore è tenuto a revisionare il proprio Manuale della qualità e le procedure aziendali aggiornandolo con le prescrizioni impartite nell'autorizzazione e comunque tutte le volte che vi saranno aggiornamenti normativi.
35. Il Gestore è tenuto a mantenere pulite ed ordinate le aree di stoccaggio esterne ed interne dell'impianto.
36. Dovrà essere garantita una idonea viabilità all'interno dell'impianto al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali.
37. Prima della messa in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà adeguare il sistema di gestione aziendale (in particolare il Manuale della qualità, documento codificato come RLTR_000_0_01 rev. 00 del 31/7/2023) in funzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, e presentare la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

ALLEGATO EoW

Codici EER rifiuti in ingresso: 17 05 04 e 19 13 02

Processo di recupero - R5

Nome prodotto/oggetto EoW - Aggregato recuperato

- CONDIZIONI -

- A) I prodotti ottenuti sono aggregati recuperati conformi ai criteri di cui all'allegato 1 del D.Lgs 152/22 e utilizzabili esclusivamente per gli usi specifici elencati nell'allegato 2 del medesimo decreto
- B) Il mercato cui la sostanza/oggetto recuperato è destinato è il mercato dei materiali per l'edilizia
- C) La conformità del prodotto a *standard tecnici*, viene definita dalla seguente normativa tecnica di riferimento: in funzione degli usi previsti, il prodotto dovrà risultare conforme alle specifiche tecniche e prestazionali indicate alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del DM 152/22
- D) Per quanto riguarda la conformità dei prodotti a *standard ambientali*: l'EoW dovrà risultare conforme ai limiti previsti alla Tabella 2 Allegato 1 del Decreto 152/2022, con l'aggiunta degli analiti MTBE ed ETBE; (il limite da prendere a riferimento è di 10 mg/kg s.s.) e i limiti previsti per il test di cessione indicato all'Allegato 3 del D. M. 186/2006.

La Ditta deve mantenere presso l'impianto la documentazione aggiornata ai fini delle verifiche che potranno essere svolte dagli enti competenti.

Si precisa che *non si tratta* di una attività sperimentale.

- CRITERI -

- A) Ai fini dell'utilizzo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato, i rifiuti ammessi a tale processo sono i rifiuti individuati dai codici:

EER 19 13 02 aventi le seguenti caratteristiche: rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

EER 17 05 04 aventi le seguenti caratteristiche: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, anche provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica

Controllo documentale e visivo dei rifiuti in ingresso

Tutti i rifiuti conferiti presso l'impianto devono essere sottoposti, prima del conferimento, ad una procedura di controllo atta a verificare la corrispondenza delle caratteristiche del materiale al trattamento che subirà in impianto e la conformità documentale previa acquisizione della scheda di attribuzione del codice EER inviata dal produttore. L'automezzo in ingresso all'impianto viene inviato alla pesa per la determinazione della quantità di materiale conferito; l'Ufficio Accettazione verifica, prima di consentire lo scarico, la documentazione di movimentazione dei rifiuti e, in caso di esito positivo, ne autorizza l'inoltro allo scarico. Il controllo documentale consiste sostanzialmente nella verifica della documentazione di accompagnamento del rifiuto, nell'accertamento dell'esistenza dell'accordo con il fornitore e nella verifica della possibilità di conferimento. Una volta ritenuto idoneo lo scarico in impianto,

l'automezzo, a seconda della tipologia di rifiuto trasportato, procederà verso le apposite baie presenti nell'area di stoccaggio.

Eventuali criticità e non conformità rilevate in fase di scarico sul materiale conferito vengono registrate a sistema e, se necessario, viene attivata la procedura per il respingimento totale o parziale del carico.

B) L'attività di recupero consiste in:

- alimentazione, vagliatura grossolana,
- lavaggio, vagliatura e separazione granulometrica,
- ciclonatura primaria e frizionamento sabbie,
- ciclonatura secondaria

C) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente dovrà:

- essere conforme alle norme tecniche e prestazionali previste alla Tabella 5 dell'Allegato 2 del Decreto 152/2022 in funzione dei suoi successivi utilizzi. Per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato si farà riferimento alle norme tecniche riportate nella "Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE".
- rispettare i parametri individuati alla Tabella 2 Allegato 1 del Decreto 152/2022, con l'aggiunta degli analiti MTBE ed ETBE; il limite da prendere a riferimento è di 10 mg/kg s.s.;
- rispettare i valori indicati per il test di cessione indicato all'Allegato 3 del D. M. 186/2006

D) Prima della messa in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà adeguare il sistema di gestione aziendale (in particolare il Manuale della qualità, documento codificato come RLTR_000_0_01 rev. 00 del 31/7/2023) in funzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, e presentare la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

E) Ogni lotto di prodotto è dichiarato conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati nell'allegato Dichiarazione di Conformità.. I requisiti dei materiali EoW in uscita saranno documentati da certificati di analisi, tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'impianto stesso. La dichiarazione di conformità deve riportare il nome del prodotto, la descrizione dell'uso specifico previsto, nonché il numero del lotto di riferimento.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ -

Dichiarazione avente numero progressivo:		Data:	
--	--	-------	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:	
Iscrizione al registro imprese:		Referente:	
Indirizzo sede legale:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Impianto di recupero unità locale:			
Indirizzo:		Numero civico:	
CAP:	Comune:	Provincia:	
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____			
Sub. _____			

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

1. ÷ il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:

2. ÷ il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica, n. 152/2022;
3. ÷ il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella Tabella 1:

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (allegato 2)
UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	a) b) c) d) e) f)
UNI EN 14227-1: Miscela legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: Miscela granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali	a) b) c) d) e) f)
UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo	a) b)

	c) d) e) f)
UNI EN 13139: Aggregati per malta	a) b) c) d) e) f)
UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	a) b) c) d) e) f)
UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	a) b) c) d) e) f)
UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie	a) b) c) d) e) f)
UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche	a) b) c) d) e) f)

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ lì _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

ALLEGATO ARIA

Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO), e impianto localizzato in Via Statale Nord n.162 in Comune di Mirandola (MO)

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta **A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA** presso lo stabilimento sito in **Via STATALE NORD n. 162, MIRANDOLA (MO)** intende svolgere l'attività di recupero rifiuti non pericolosi.

L'intervento in esame consiste nell'installazione di un impianto di lavaggio (Soil Washing) di ultima generazione, per il trattamento di terre e rocce da scavo, derivanti da opere di bonifica o demolizione per sottrarli al conferimento in discarica.

Per massimizzare il recupero della frazione grossolana il Gestore ha richiesto l'autorizzazione anche per l'utilizzo all'interno dell'impianto di un trituratore mobile o di una benna frantoio, entrambi dotati di barre spruzzatrici per l'abbattimento delle polveri. Se ne prevede un utilizzo saltuario, limitato ad una volta al mese.

E' prevista un'unica emissione convogliata relativa al silos per lo stoccaggio di calce a servizio dell'impianto di depurazione. Il silos è dotato di sistema di abbattimento costituito da un filtro di forma cilindrica per la depolverazione (venting) di sili caricati pneumaticamente.

Il rifiuto da sottoporre al trattamento, mediante ciclo combinato di vagliatura-lavaggio, è materiale inerte contaminato da idrocarburi che trasmettono al rifiuto, altrimenti inerte, una coesione delle parti fini dovuta alla frazione oleosa presente. Questa caratteristica dei rifiuti ingressati all'impianto limita la diffusione di polveri nell'ambiente.

Il gestore, volendo attuare accorgimenti e procedure preventive rispetto alle emissioni polverulente diffuse in atmosfera, intende adottare sistemi di abbattimento e contenimento, riconducibili a:

Treatmento rifiuti confinati all'interno del fabbricato esistente, ciò consente di confinare completamente le polveri prodotte all'interno della struttura;

presenza di una quinta vegetativa perimetrale: l'impianto si inserisce in un comparto produttivo esistente già perimetrato da una barriera arborea.

Le eventuali emissioni diffuse dell'EoW e/o rifiuto prodotto nella fase stoccaggio esterno e di carico per l'avvio al recupero/smaltimento, saranno minimizzate grazie all'adozione delle seguenti misure/accorgimenti:

- gli stoccaggi esterni avvengono comunque confinati nelle baie di nuova progettazione, dotate di perimetrazione muraria fino a 5 m e di pannellatura sandwich e/o bande oscillanti fino a raccordo della copertura (10m);
- i cumuli di stoccaggio all'interno di dette baie avranno un'altezza massima sempre al di sotto di 1 metro dell'altezza delle perimetrazioni murarie;
- le altezze di scarico del materiale saranno limitate alla minima quota del macchinario;
- bagnatura dei cumuli mediante dedicato impianto di nebulizzazione installato sulle pareti murarie delle baie esterne in progetto;
- limitazione della velocità di passaggio mezzi per evitare sollevamento polveri;
- inaffiamento piazzali e viabilità interna.

- il trituratore mobile o la una benna frantoio, saranno dotati di barre spruzzatrici per l'abbattimento delle polveri.

La potenzialità complessiva dell'impianto prevista è pari a 45.000 t/anno di rifiuti in ingresso (rifiuti solidi non pericolosi, ovvero inerti derivanti da attività di scavo, demolizione e/o bonifica).

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AU ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs 152/06 e le relative integrazioni;

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi e i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Silos stoccaggio calce	nd	5	saltuaria	Polveri totali	10	filtro a tessuto	Semestrale per la verifica efficienza filtri con sottoscrizione e di società esterna alla ditta

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

3. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di

alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

4. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

5. **Emissioni convogliate**: Per l'emissione n. 1 derivante da silos di stoccaggio materiali polverulenti con funzionamento esclusivamente determinato da operazioni di carico con automezzi, si concede esenzione dall'obbligo di esecuzione delle analisi di autocontrollo periodico, alle seguenti condizioni:

- sull'emissione E1 deve essere installato misuratore istantaneo di pressione differenziale ΔP ;
- a seguito della messa a regime per il filtro di cui all'emissione E1 deve essere individuato, nelle condizioni di maggior efficienza, un ΔP caratteristico che deve essere annotato sullo strumento; la lettura del pressostato deve essere facilmente accessibile e visibile al personale addetto durante le fasi di carico/scarico del silos. Ad ogni anomala variazione del valore di ΔP devono essere assunte immediate misure volte alla verifica dell'efficienza del filtro (ispezioni visive) o, in casi estremi, la Ditta provvederà fermate impiantistiche per le manutenzioni del caso (sostituzione moduli filtranti, ecc...);
- il limite di emissione fissato nella presente autorizzazione ha valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;
- con periodicità almeno semestrale, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta su apposito Registro;
- L'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse.

6. **Emissioni diffuse e fuggitive**:

- a. gli stoccaggi esterni devono essere comunque confinati nelle baie, dotate di perimetrazione muraria alta 5 m e di pannellatura sandwich e/o bande oscillanti fino a raccordo della copertura;
- b. nelle fasi di scarico e movimentazione dei rifiuti e/o EoW presenti nelle baie di stoccaggio esterne devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la dispersione di materiale. In presenza di vento i pannelli sandwich e/o bande oscillanti devono rimanere chiuse;
- c. l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e/o dei lotti dell'EoW stoccati all'interno delle baie collocate all'esterno (A1, A2, C7, C8) deve essere di 4 m;
- d. i cumuli collocati nelle baie esterne devono essere bagnati mediante impianto di nebulizzazione dedicato e installato sulle pareti murarie;
- e. nelle fasi di movimentazione dei rifiuti/materiali devono essere mantenute adeguate altezze di caduta e le più basse velocità di scarico tecnicamente possibili;
- f. l'impianto di umidificazione di cui sono dotati gli impianti di frantumazione deve essere sempre in funzione durante le operazioni di triturazione;
- g. durante le operazioni di triturazione effettuate con l'impianto mobile i portoni limitrofi all'area di lavoro devono essere mantenuti chiusi;
- h. l'entrata ed uscita dei mezzi deve avvenire passando nell'impianto di lavaggio ruote presente nel sito aziendale;
- i. la Ditta deve procedere alla pulizia dei piazzali e della viabilità interna.

7. Emissioni odorigene:

- a. Al fine di limitare l'emissione in atmosfera di composti organici, quali ad esempio idrocarburi leggeri, qualora si riscontrasse una frazione fine contaminata nei rifiuti in ingresso, questa deve essere immediatamente collocata in un cassone chiuso e smaltita o trattata nel più breve tempo possibile.
- b. Devono essere adottate idonee procedure/azioni volte a limitare la diffusione di esalazioni maleodoranti eventualmente provenienti dalla fase di stoccaggio dei rifiuti in ingresso.

8. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione

ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono

sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

ALLEGATO ACQUA

Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO), e impianto localizzato in Via Statale Nord n.162 in Comune di Mirandola (MO)

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di prima pioggia in acque superficiali

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa intende realizzare in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO) un impianto di lavaggio per il trattamento di terre e rocce da scavo, derivanti da opere di bonifica o demolizione, al fine di produrre End Of Waste (EoW) costituito da aggregato riciclato.

Dall'attività non si originano scarichi nuovi, le varie tipologie di acque che saranno prodotte convoglieranno ai punti di scarico esistenti nel comparto produttivo (attualmente autorizzati con AUA n. 1186 del 12/03/2019), più precisamente:

- acque di prima pioggia, di seconda pioggia e acque meteoriche scaricheranno in corpo idrico superficiali (scarico "6");
- reflui domestici derivanti dai servizi igienici scaricheranno in acque superficiali (scarico "F").

I reflui industriali saranno recapitati all'impianto di depurazione chimico-fisico delle acque in progetto e complementare all'impianto, in modo da non generare scarichi perchè le acque depurate saranno reimmesse in circolo nell'attività produttiva: o in capo all'impianto di lavaggio o in testa all'impianto di depurazione.

Si prevede il totale ricircolo delle acque reflue industriali grazie all'impianto di depurazione previsto in progetto, realizzando così un circuito chiuso, con un reintegro di acqua di circa 0,8-1 m³ /h per il funzionamento dell'impianto di trattamento rifiuti.

I reflui vengono addotti all'impianto di depurazione mediante vasca dedicata di rilancio, integrata al rotovaglio che con tubazione interrata adduce i reflui alle vasche di trattamento.

Il trattamento chimico-fisico delle acque avviene attraverso le fasi di coagulazione, neutralizzazione e flocculazione con addizione di cloruro ferrico e acido cloridrico, ed altresì di latte di calce per la correzione del pH. Segue poi la sedimentazione statica in apposita vasca, dove l'acqua sfiora dall'alto e confluisce in una successiva vasca di stoccaggio "acque chiarificate" per poi essere reimpressa nel impianto di lavaggio

Il fango liquido viene raccolto in una vasca dedicata dotata di elettroagitatore e, da qui, inviato alla disidratazione in filtropressa, dove viene di nuovo utilizzato il latte di calce per l'addensamento fanghi.

Terminata la filtrazione, i fanghi vengono stoccati in baie dedicate [baie E1 e E2] per poi essere smaltiti in impianto esterno, mentre l'acqua di risulta di filtrazione viene inviata alla vasca di rilancio integrata al vaglio rotante per essere poi addotta in testa all'impianto chimico fisico di depurazione.

Eventuali colaticci generati nelle baie di stoccaggio e/o sversamenti accidentali verranno raccolti in rete dedicata: tutte le baie saranno infatti dotate di canalette di raccolta collegate ad unico pozzetto a tenuta, che non è stato collegato al sistema di depurazione per valutare all'occorrenza, in funzione

della tipologia di refluo, se smaltirlo come rifiuto presso impianto autorizzato o procedere con la depurazione all'interno del proprio impianto.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Le acque provenienti dai servizi dell'ufficio controllo pesa già esistente all'interno del fabbricato in esame continueranno ad essere trattate in sistema di fossa imhoff e successivo impianto di ossidazione totale, e quindi recapitati allo scarico esistente (scarico "F") in corpo idrico superficiale
- b) Le acque ricadenti sulle aree dell'insediamento destinate alla viabilità a servizio del nuovo impianto saranno raccolte in apposita vasca di raccolta delle acque di prima pioggia con capacità pari a 26 m³ (adeguatamente dimensionata per trattare i primi 5 mm di pioggia caduta sulla superficie scolante di pertinenza di piazzali e viabilità, con area quantificabile in 4.360 m² impermeabilizzati), successivamente trattate mediante disoleatore, dissabbiatore e filtro a coalescenza in serie e infine scaricate in corpo idrico superficiali (scarico "6");
- c) le precipitazioni eccedenti i 5 mm ricadenti sulle aree dell'insediamento destinate alla viabilità confluiscono in acque superficiali nello scarico esistente, senza passare per la vasca di prima pioggia.
- d) Le acque meteoriche di pertinenza delle coperture del fabbricato esistente e delle aree verdi continueranno ad essere convogliate allo scarico idrico superficiale esistente (scarico "6"); nella configurazione di progetto, laddove saranno realizzate le baie con tettoia di copertura, sarà realizzata una idonea canalizzazione in modo da collettare le acque di pertinenza al medesimo scarico.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio ed in particolare:

- Il Consorzio della Bonifica Burana ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, relativamente al titolo ambientale "Scarichi idrici" (nota Prot. n. 27836 del 13/02/2024).
- Con nota prot. n. 37197 del 13/02/2024, il Presidio Territoriale - Distretto Area nord di Arpae Modena ha prodotto il proprio parere di competenza, con prescrizioni.

Valutato che:

le acque descritte al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche", ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03;

le acque descritte al punto b) sono classificabili come "acque di prima pioggia", ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03;

gli scarichi delle acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture e di seconda pioggia, di cui ai punti c) e d) sono sempre ammessi ai sensi dell'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e non necessitano di specifica autorizzazione;

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore della Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa è autorizzato a scaricare le acque reflue di prima pioggia, meteoriche e domestiche in acque superficiali (canale Dugale), con la configurazione riportata nella "Tav. F - Planimetria gestione acque e reflui di processo - Rev. Dicembre 2023" allegata ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento:

1. non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali dall'impianto; le acque reflue industriali prodotte dovranno essere inviate in capo all'impianto di depurazione chimico-fisico delle acque o, in alternativa, smaltite presso impianti autorizzati.
2. Le acque di dilavamento, di prima e seconda pioggia derivanti dall'attività di gestione dell'impianto di recupero rifiuti dovranno recapitare nel fosso adiacente all'impianto nel punto denominato **scarico "6"**; le acque reflue domestiche dovranno essere scaricate previa depurazione in acque superficiali nel punto denominato **scarico "F"**.
3. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in corpo idrico superficiale.
4. Durante l'evento meteorico tutte le acque di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento da idrocarburi devono essere immesse nella vasca di prima pioggia fino al riempimento della stessa; una volta terminato l'evento meteorico, entro 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, la suddetta vasca deve essere completamente svuotata.
5. Dovrà essere eseguito almeno un autocontrollo all'anno sulle acque di prima pioggia, che attesti la conformità alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, in particolare per i parametri Solidi sospesi, Idrocarburi totali. I valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; tali acque non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, nemmeno con le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
6. La documentazione relativa agli autocontrolli dovrà essere conservata e, ove richiesto, messa a disposizione degli organi di vigilanza.
7. Si individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali i pozzetti ubicati subito a valle degli impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche. Questi devono essere facilmente individuabili mediante apposita identificazione e mantenuti sempre accessibili. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.
8. Deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti e delle loro parti (comprese le fosse Imhoff e il disoleatore/degrassatore a servizio della vasca di prima pioggia), provvedendo a effettuare le necessarie manutenzioni periodiche da riportare su apposito registro di manutenzione dell'impianto.
9. Il Gestore deve provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque a mezzo autospurgo. I fanghi di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - le indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;

- i quantitativi di fanghi di risulta dagli impianti di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione.
12. Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico nel recettore finale (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc...) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, deve essere effettuata in accordo con l'ente gestore dello stesso, un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico.
 13. Gli impianti di trattamento delle acque devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti; ogni disattivazione dell'impianto dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata al Comune di Mirandola e ARPAE territorialmente competente.
 14. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 15. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE SAC di Modena, al Comune di Mirandola ed al Gestore del corpo idrico ricevente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 16. Le canaline di raccolta dei percolati presenti all'interno del capannone nonché quelle poste nell'area sottostante le tettoie devono essere mantenute libere al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui.
 17. Il pozzetto interrato posto all'interno al capannone ed adibito alla raccolta dei reflui di lavorazione deve:
 - mantenere un franco di sicurezza per far fronte a eventuali situazioni di emergenza;
 - essere ispezionabile;
 - avere caratteristiche di tenuta ed impermeabilità;
 18. I fanghi risultanti dalla filtro-pressatura dovranno essere stoccati in idonei contenitori, caratterizzati e successivamente smaltiti mediante Ditta autorizzata ai sensi del D. Lgs. 152/06.
 19. Devono essere mantenuti in condizioni di efficienza i contatori volumetrici delle linee di approvvigionamento.
 20. Deve essere mantenuto presso l'impianto un registro per la contabilizzazione dei prelievi idrici a fini produttivi.

ALLEGATO RUMORE

Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, con sede legale in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO), e impianto localizzato in Via Statale Nord n.162 in Comune di Mirandola (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa intende realizzare in Via Statale Nord 162 in Comune di Mirandola (MO) un impianto di lavaggio per il trattamento di terre e rocce da scavo, derivanti da opere di bonifica o demolizione, al fine di produrre End Of Waste (EoW) costituito da aggregato riciclato.

L'attività di lavaggio di terre e rocce sarà svolta per 8 ore/gg in fasce orarie comprese tra le 8 e le 18, ricadenti quindi all'interno del solo periodo di riferimento diurno.

Tutte le operazioni sono svolte in fasce orarie comprese tra le 7:00 e le 19:00 interessando quindi il solo periodo di riferimento diurno (06-22).

Tutti gli impianti di trattamento saranno ubicati all'interno di un fabbricato, escluso lo scarico e il deposito dei terreni da trattare, che avverranno nelle baie di carico-scarico esterne.

L'area del nuovo impianto è inserita all'interno del comparto produttivo A.C.R. Reggiani S.p.A. e, in base alla classificazione acustica del territorio comunale, risulta essere attribuita ad una UTO di classe V – area prevalentemente industriale – cui spettano valori limiti assoluti di immissione pari a 70 dBA per il periodo diurno (06-22) e 60 dBA per il periodo notturno (22-06). Le aree confinanti con il comparto sono inserite in una UTO di classe III – area mista – alle quali spettano limiti di 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.

I recettori presenti nelle vicinanze dell'impianto risultano essere un edificio produttivo collocato ad ovest a circa 200 m (R1), che essendo il più vicino risulta il maggiormente impattato, ed un edificio residenziale posto all'angolo nord ad una distanza di circa 350 m (R2).

ISTRUTTORIA E PARERI

La Ditta ha allegato all'istanza una "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatta in data 02/03/2023 dal TCAA Ing. Mantovani, contenente l'analisi dello scenario acustico conseguente l'installazione dell'impianto in esame.

Per quanto attiene gli aspetti acustici, considerato che le lavorazioni più rilevanti ai fini dell'impatto acustico sono collocate all'interno dei fabbricati, l'azienda ha identificato le seguenti sorgenti sonore:

- S1: pala gommata impiegata per carico, scarico, trasporto dei terreni o fanghi tra le baie di carico-scarico e l'impianto interno di trattamento soil washing: uso saltuario nel TR diurno, Lw=104 dB;
- S2: sorgenti interne al "fabbricato 15" costituite dalle macchine che compongono l'impianto soil washing.

In relazione alle dimensioni dell'edificio ed alle sue caratteristiche, è stato supposto l'ambiente come riverberante, con una pressione sonora interna di 85 dBA ed è stato considerato come sorgente lineare (con tutta la sua facciata fronte strada di 360 m², ossia la facciata rivolta verso R1).

Il rumore generato dal traffico indotto dall'attività, dovuto al flusso di autotreni pesanti impiegati per consegnare e ritirare i materiali da trattare/trattati, stimato essere di 6+6 al gg, è stato considerato ininfluenza in relazione al traffico presente sulla SS 412.

Dall'analisi delle stime previsionali riportanti valutazioni basate su rilievi fonometrici e sull'applicazione delle formule di propagazione del rumore, emerge che le emissioni sonore risultano rispettare i previsti limiti assoluti di zona definiti per le pertinenti classi acustiche stimati ai confini dell'impianto e presso il recettore individuato quale maggiormente impattato (R1). Il rispetto dei limiti differenziali non è stato verificato.

Le valutazioni effettuate sulla propagazione del rumore verso l'esterno e l'ambiente abitativo tengono conto delle prestazioni acustiche dell'edificio produttivo esistente.

Con le integrazioni il gestore ha richiesto di poter impiegare un trituratore mobile o una benna frantoio per la riduzione volumetrica dei rifiuti grossolani, senza procedere all'aggiornamento della valutazione di impatto acustico. In considerazione del fatto che l'attività sarà saltuaria, si ritiene che l'impatto acustico dell'attività di triturazione debba essere valutata dal tecnico competente in acustica ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi.

Il Comune esprime parere favorevole al rilascio del Nulla Osta acustico all'interno del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alle condizioni indicate dal Presidio Territoriale di Arpae.

Tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata e di quanto sopra riportato, in particolare lo scenario acustico descritto e i risultati delle misure effettuate in campo, si ritiene che l'insediamento sia compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante a condizione che siano rispettate integralmente le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Tutte le attività connesse al lavaggio e riduzione volumetrica dei rifiuti dovranno essere svolte all'interno del fabbricato produttivo.
2. Preliminarmente alla prima campagna di triturazione della frazione grossolana dei rifiuti dovrà essere inviata ad Arpae ed al Comune di Mirandola "Relazione previsionale di impatto acustico" a firma di tecnico competente in acustica attestante il rispetto di limiti normativi assoluti e differenziali, nelle massime condizioni di esercizio dell'intero impianto (soil washing, depuratore, trituratore mobile in funzione contemporaneamente), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
3. La relazione di cui al punto precedente dovrà contenere la descrizione delle caratteristiche acustiche dell'impianto impiegato e delle condizioni di impiego.
4. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto, tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature e degli utensili manuali, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario.
5. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.